



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Tar Veneto, sez. II, 13 Gennaio 2025, n. 55: autorizzazione paesaggistica – sindacabilità – elementi di giudizio in punto adeguatezza della motivazione

La sentenza breve del TAR Veneto riguarda un'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, originariamente respinta e poi convertita in autorizzazione semplificata con prescrizioni, relativa ad una serie di interventi da realizzare sulla facciata di un edificio nel centro storico di Verona, sottoposto a vincolo monumentale indiretto e a vincolo paesaggistico.

Il TAR accoglie il ricorso dell'istante, sottolineando che, se è vero che "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità", è anche vero che "non per questo risulta sottratto al sindacato giurisdizionale in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto.

Il TAR, quindi, riprende i canoni ormai consolidati in giurisprudenza in merito agli elementi di giudizio che consentono al Giudice Amministrativo di "avvicinarsi" al merito delle valutazioni tecniche attraverso un esame esterno dell'adeguatezza della motivazione: sostanzialmente il giudizio dell'amministrazione deve passare da *"un apprezzamento comparativo che nasce dal confronto dei contenuti del vincolo con tutte le circostanze di fatto relative all'intervento e al suo inserimento nel contesto circostante, in modo che la conferma o l'esclusione della compatibilità delle opere con i valori tutelati costituisca il frutto di un giudizio condotto sulla base di rilievi puntuali"*; il giudizio deve tramutarsi in un *"modello che contempli la descrizione dell'edificio e del suo contesto, e che sia volto a stabilire se il rapporto tra l'uno e l'altro possa considerarsi armonico, esplicitando, se del caso, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie eventualmente ravvisati"*, senza limitarsi a rilevare in modo generico e stereotipato una *"alterazione"* del paesaggio, perché *"qualsiasi nuova opera è suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante, ovvero una sua alterazione"*.

Il TAR, infine, rinvia alle più recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno quasi predisposto un indice, una traccia per l'estensione di una motivazione capace di resistere a rilievi di inadeguatezza: *"la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4899, e 11 settembre 2013, n. 4481, cui il Collegio aderisce)"*.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202401494&nomeFile=202500055_20.html&subDir=Provvedimenti